

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 71

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 22 dicembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 22 dicembre 1992

Per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Genova, 24 novembre 1992

Richiesta di autorizzazione a procedere

Il Pubblico Ministero,

letti gli atti del procedimento penale n. 3504/90 nei confronti di Rognoni Carlo e Tempera Antonio in ordine al reato che segue:

Tempera

A) reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perchè, in qualità dell'articolo intestato «Chi parlava a Licino Gelli?» pubblicato sul quotidiano «Il Secolo XIX», offendeva la reputazione di Alberto Predieri, riferendo che il suo nome era compreso in una lista di trenta persone «che avevano in qualche modo a che fare con le operazioni finanziarie» ... «i finanziamenti USA alla loggia di Gelli» (operazioni finanziarie della società Lfma, presieduta da Brenneke, che inviava denaro per finanziare il terrorismo);

Rognoni:

B) reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale, perchè, in qualità di direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», ometteva di esercitare il controllo necessario ad evitare la commissione del reato *sub A*).

Fatti tutti commessi in Genova il 31 luglio 1990;

rilevato che, come risulta dall'attestazione del Presidente dell'ufficio elettorale regionale per la Liguria in data 14 aprile 1992, Rognoni Carlo è stato proclamato eletto senatore per il collegio di Genova I; che il tribunale di Genova ha sospeso il relativo procedimento ai sensi dell'articolo 344, terzo comma, del codice di procedura penale;

visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale;

formula richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Rognoni Carlo in ordine al reato sopra indicato, esponendo come segue i fatti oggetto del procedimento.

Esposizione dei fatti

In data 3 agosto 1990 il professor avvocato Alberto Predieri presentava querela nei confronti di Antonio Tempera, autore dell'articolo intitolato «Chi parlava a "Licino" Gelli?», apparso sul quotidiano «Il Secolo XIX» del 31 luglio 1990, e di Carlo Rognoni, direttore responsabile del giornale.

Nell'articolo in questione l'articolista riferiva i contenuti di una intervista rilasciata

al TG1 da Brenneke, ed in particolare di un flusso di finanziamento della «P2» internazionale che, movendo dalla società «Lfma», con sede a Panama e presieduta dallo stesso Brenneke, arrivava a tre società europee, contraddistinte dalla sigla comune «Amitalia». L'articolo riferiva che secondo la tesi di Brenneke questi fondi finanziavano il terrorismo; che esisteva una «lista di trenta nomi», nomi di «gente che aveva in qualche modo a che fare con le operazioni finanziarie»; e che Alberto Predieri era il più noto dei nove nomi italiani compresi in quella lista.

Il querelante si doleva del contenuto diffamatorio dell'articolo e dell'intento calunnioso, non celato dall'affermazione secondo cui il meccanismo di finanziamento descritto «potrebbe essere vero fino all'ultimo dettaglio oppure falso da capo a piede»; e affermava che le asserzioni a suo carico contenute nell'articolo erano del tutto prive di fondamento, essendo egli completamente all'oscuro delle operazioni finanziarie della società Lfma.

Si procedeva mediante rito direttissimo con citazione degli imputati all'udienza del 24 gennaio 1991, rinviata al 28 febbraio 1991 per nullità della notificazione della citazione all'imputato Tempera; in tale udienza il Tribunale, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 223 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che consentiva l'esperimento del rito direttissimo cosiddetto improprio per i reati commessi col mezzo della stampa, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè si procedesse nelle forme ordinarie.

Il 6 marzo 1991 il pubblico ministero richiedeva il rinvio a giudizio, ritualmente disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con decreto 5 aprile 1991, essendosi il querelante costituito parte civile.

All'udienza del 19 novembre 1992 il dibattimento veniva sospeso per la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Rognoni.

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr.ssa Giuliana TONDINA)*